

PROSPETTO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE ACCESSORIE IN CASO DI SUCCESSIONE

21

IN CARTA LIBERA

MINISTERO DELLE FINANZE

UFFICIO DEL REGISTRO _____

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE, SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI, DI BOLLO E DELLA TASSA IPOTECARIA.

Tributi liquidati e dovuti da		nato il	
a	residente in		
via	codice fiscale n.		
in qualità di	per la successione di		
nato a	il	codice fiscale n.	
residente in			deceduto il
a	Dichiarazione n.		
vol.	presentata all' Ufficio del Registro di		

Il valore complessivo degli immobili per le imposte ipotecaria, catastale e sostitutiva deve essere arrotondato alle 1.000 lire, per difetto se la frazione non è superiore alle 500 lire, per eccesso se è superiore.

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA IPOTECARIA	
Valore complessivo degli immobili soggetti all' imposta	
Lire	Relativa imposta Lire

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA CATASTALE	
Valore complessivo degli immobili soggetti all' imposta	
Lire	Relativa imposta Lire

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA SULL' INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI	
Valore complessivo alla data di apertura della successione degli immobili acquistati dal defunto <u>prima del 31 dicembre 1992.</u>	
Lire	Relativa imposta Lire

LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA	
Per gli immobili indicati nella dichiarazione di successione per ogni Conservatoria territorialmente competente la tassa è dovuta nella misura di Lire 50.000.	
Num.	Conservatorie per Lire 50.000. Relativa tassa Lire

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA DI BOLLO	
L' imposta è dovuta nella misura di Lire 80.000 per ogni formalità di trascrizione richiesta alle competenti Conservatorie, salvo maggiore imposta liquidata dall' Ufficio in sede di compilazione delle formalità di trascrizione.	
Num.	Conservatorie per Lire 80.000. Relativa imposta Lire

TOTALE (per imposte e tasse da versare)	Lire
--	------

PROSPETTO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE ACCESSORIE (RETRO)

AVVERTENZE - Il dichiarante nel compilare il prospetto deve indicare la propria qualifica: erede, legatario, rappresentante legale, amministratore, curatore, esecutore testamentario.

Il dichiarante deve indicare gli estremi delle dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997 (data di entrata in vigore del decreto legge 26 marzo 1997, n. 79), per le quali non siano stati ancora notificati, alla stessa data, gli avvisi di liquidazione delle relative imposte.

Per le imposte ipotecaria e catastale l'aliquota ordinaria da applicare in misura proporzionale è rispettivamente del 2% e dell'1%, con un minimo di lire 250.000 per ciascuna imposta.

Per le successioni apertesi antecedentemente al 1° gennaio 1996 (non ancora presentate o i cui avvisi di liquidazione non siano stati notificati dall'Ufficio alla data del 29 marzo 1997) le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura vigente all'epoca. Si precisa al riguardo che, dal 28 maggio 1978 al 31 dicembre 1995, per le suddette imposte la misura proporzionale era determinata rispettivamente con le aliquote dell'1,60% e dello 0,40%.

Sono confermati i trattamenti di favore previsti dalle vigenti normative; in particolare si fa presente che nei territori montani i trasferimenti per causa di morte di fondi rustici, di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti all'imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 250.000 e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Per gli immobili di rilevante interesse culturale, già vincolati alla data di apertura della successione anche se esclusi dall'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 13 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovute in misura normale le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, sostitutiva di quella comunale sull'incremento degli immobili e la tassa ipotecaria. Non sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 346/1990, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

L'imposta sostitutiva di quella sull'incremento di valore degli immobili deve essere liquidata sul valore indicato nella dichiarazione di successione relativo ai soli immobili acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992.

L'imposta sostitutiva non è dovuta se il valore imponibile complessivo è pari o inferiore a lire 250 milioni. Se tale valore, invece, supera lire 250 milioni, l'imposta deve essere liquidata sull'intero valore, con aliquota proporzionale dell'1% (ad esempio se il valore imponibile complessivo è di lire 300 milioni, l'imposta dovuta è pari a lire 3 milioni). Resta esclusa l'applicabilità di esenzioni o riduzioni già previste, in materia di INVIM, dal D.P.R. 25 ottobre 1972, n. 643, o da altre disposizioni di legge.

Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, continua ad essere dovuta l'INVIM, secondo le regole proprie di tale tributo, e non già l'imposta sostitutiva.

Con riferimento alla tassa ipotecaria, per l'individuazione delle Conservatorie territorialmente competenti, finché tale dato non risulta dal certificato catastale, il contribuente può rivolgersi ai competenti Uffici finanziari Ufficio del Registro, Conservatorie dei Registri Immobiliari, Uffici Tecnici Erariali.

L'imposta di Bollo è dovuta per le formalità di trascrizione, la cui richiesta deve essere inoltrata dall'Ufficio del Registro alle Conservatorie territorialmente competenti. L'importo indicato nel prospetto è suscettibile di variazione in relazione al numero delle Conservatorie interessate ed al numero dei fogli impegnati. All'eventuale liquidazione della maggiore imposta provvede l'Ufficio, in sede di redazione delle formalità.